

Allegato "A" al Repertorio Numero 54877/18012

"ASHAR GAN ONLUS"

STATUTO

TITOLO I - Disposizioni Generali

ART. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede, Durata

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata **"ASHAR GAN ONLUS"** ai sensi della Legge n. 125 del 11 Agosto 2014 e del D. Lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pinerolo (TO).

L'eventuale variazione della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

L'Associazione, previa deliberazione del Consiglio direttivo, potrà costituire e sopprimere gruppi, sedi amministrative ed operative, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale, ovunque riterrà opportuno, anche all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Natura, Statuto e Regolamento

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da Enti con finalità di lucro e non è collegata in alcun modo agli interessi di Enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.

Essa è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento d'esecuzione ed agisce in conformità con le leggi regionali e nazionali.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale dell'Associazione e vincola gli aderenti alla sua osservanza.

Il presente Statuto è modificabile da parte di apposita Assemblea straordinaria nei termini definiti dai successivi artt. 12 e 14.

TITOLO II - Finalità dell'Associazione

ART. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione, in forma democratica, persegue esclusivamente il fine della giustizia e della solidarietà sociale tra i popoli ed in particolare con le persone più povere e svantaggiate del territorio nazionale e dei Paesi in via di sviluppo.

L'Associazione si prefigge pertanto di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo locale ed internazionale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione rivolte alle persone ed alle comunità più povere e svantaggiate.

ART. 4 - Attività istituzionali

Per realizzare lo scopo prefissato e nell'intento di agire a favore della collettività più povera e svantaggiata l'Associazione può dare vita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti attività:

- 1) Promozione, realizzazione, sostegno di progetti di emancipazione socioeconomica e culturale anche attraverso il sostegno prossimo ed il sostegno a distanza.
- 2) Promozione, realizzazione, sostegno di progetti d'alfabetizzazione, di sviluppo pedagogico e di autocoscienza in materia di diritti umani.
- 3) Ideazione, realizzazione, diffusione di opuscoli, periodici, strumenti multimediali che informino e promuovano le iniziative dell'Associazione.
- 4) Promozione, realizzazione, sostegno di progetti di formazione professionale e di inserimento lavorativo, specie delle persone svantaggiate o discriminate.
- 5) Promozione, realizzazione, sostegno dello sviluppo di piccole attività generatrici di reddito per l'autosufficienza personale o familiare.
- 6) Promozione, consulenza, sostegno economico e tecnico nella realizzazione di nuove opere di sviluppo in cooperazione con le comunità povere che ne beneficeranno.
- 7) Messa a disposizione delle persone in situazione di bisogno di volontari dell'associazione, di aiuti economici e tecnologici.
- 8) Promozione, realizzazione, sostegno di microprogetti nel campo sanitario.
- 9) Sostegno, partecipazione ad interventi di emergenza e di soccorso della popolazione colpita da calamità naturali e simili.
- 10) Promozione, realizzazione, sostegno di progetti e di interventi volti a garantire il soddisfacimento dei bisogni essenziali.
- 11) Sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni periodiche od occasionali, supporti multimediali ed ogni altro mezzo di comunicazione - anche con la presenza di gruppi locali diffusi sul territorio al tema della giustizia, della solidarietà e della pace, al fine di favorire l'instaurazione di nuovi rapporti tra i popoli, fondati sulla giustizia e sul rispetto delle diverse identità culturali e religiose.
- 12) Collaborazione con altre Organizzazioni alla realiz-

zazione di progetti e di iniziative a favore delle persone e delle comunità in condizioni di difficoltà.

L'Associazione, inoltre, può svolgere attività accessorie integrative e funzionali allo sviluppo delle attività istituzionali entro i limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in modo non prevalente e con la limitazione sui relativi proventi imposta dal comma 5 del D. Lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997.

L'Associazione può svolgere le attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

ART. 5 - Gratuità delle prestazioni e rimborso spese.

Le attività istituzionali e quelle strettamente connesse sono svolte prevalentemente tramite l'opera degli aderenti all'Associazione in modo spontaneo e senza compenso, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per solidarietà sociale.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Possono essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo, le spese effettivamente sostenute per le attività prestate.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento e/o a specializzare l'attività da essa svolta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997.

ART. 6 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio.

1) Il patrimonio è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione
- Fondi costituiti da eventuali eccedenze di bilancio
- Donazioni, legati, lasciti pervenuti all'Associazione.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti
- Redditi dei beni patrimoniali
- Erogazioni e contributi di privati cittadini, di enti e di associazioni, nonché da pubbliche raccolte di

fondi.

- Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- Contributi da amministrazioni pubbliche per attività convenzionate aventi finalità sociale

Il patrimonio dell'Associazione è formato da un fondo di dotazione, immobilizzato ed inalienabile, a garanzia dei terzi e da un fondo di gestione utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

TITOLO III - Gli aderenti soci

ART.7 - Ammissione ed esclusione

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci tutte le persone, fisiche o giuridiche, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione impegnandosi alla loro attuazione e che, a seguito di domanda scritta, sono stati ammessi mediante deliberazione dal Consiglio direttivo, purché versino la quota d'iscrizione e la quota associativa annuale, deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Contro l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci da notificare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatti salvi il diritto di recesso dell'aderente e di esclusione da parte dell'Associazione.

La qualifica di socio è personale e non può essere ceduta ad altri.

I soci che contravvengono ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento o che abbiano compiuto o favorito, anche indirettamente, iniziative tese a contrastare, ostacolare, danneggiare le attività, i programmi e l'immagine dell'Associazione o che abbiano agito in conflitto di interesse o che abbiano tenuto comportamenti offensivi di qualsiasi natura verso altri soci e le loro famiglie, possono essere sospesi dallo status di socio con deliberazione del Consiglio direttivo. In tal caso deve essere data comunicazione scritta della sospensione e dei motivi che l'hanno determinata, con gli addebiti contestati.

I soci sospesi con provvedimento del Consiglio direttivo hanno facoltà di replica e di ricorso al Collegio dei Proviviri. I soci possono essere radiati dall'Associazione a seguito di deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Da socio si decade per il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il mese di Febbraio di ogni anno oppure per recesso del socio comunicato per iscritto; la decadenza per recesso ha effetto dalla data della sua

ricezione.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica ed immediata da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

ART. 8 - Diritti

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per il suo scioglimento anticipato e per la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- accedere alle cariche associative.
- informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto e disciplinate dal Regolamento.

ART. 9 - Doveri

Gli aderenti all'Associazione sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,
- svolgere il proprio servizio nell'ambito dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- tenere verso gli altri componenti ed all'esterno dell'Associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà e di giustizia ed attuato con correttezza, onestà, probità e rigore morale.
- versare la quota associativa annuale.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione

ART. 10 - Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione, l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

ART. 11 - Composizione e presidenza

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, in regola con il versamento della quota annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente assistito dal Segretario; in caso di assenza o d'impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente; in

mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà il suo Presidente.

ART. 12 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

In via ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo entro il mese di aprile successivo all'anno di esercizio, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati né facciano richiesta scritta.

In via straordinaria l'Assemblea delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante lettera ordinaria, o in altra forma deliberata dal Consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'invio della necessaria documentazione per poter essere adeguatamente informati sull'ordine del giorno stesso.

ART. 13 - Funzioni

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio annuale;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento contenente particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto e le relative variazioni;
- delibera l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'esclusione degli associati;
- si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande d'ammissione di nuovi aderenti.
- delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche all'Atto costitutivo ed allo Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

ART. 14 - Validità dell'Assemblea

In prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite se sono

presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non essendo valida l'assemblea in prima convocazione per mancanza del numero legale, essa sarà convocata in seconda convocazione, che può avvenire non prima di 24 ore dalla prima e potrà validamente deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

In seconda convocazione le assemblee sia ordinaria che straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. In caso di numero pari prevale il voto del presidente.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

ART. 15 - Verbale dell'Assemblea

Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea, verbale che dovrà essere inviato ai soci che ne faranno richiesta.

Il registro dei verbali è tenuto agli atti ed ogni aderente ha diritto alla consultazione, previa richiesta.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 - Composizione, convocazione e validità di riunione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 7, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, nomina fra i suoi membri:

- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere Economo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente assistito dal Segretario; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti né faccia richiesta scritta.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 17 - Durata e Funzioni

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- nominare il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Economo, attribuendo loro, insieme ad altre funzioni operative, la redazione dei bilanci, la cura dei libri contabili e dei verbali.
- nominare, su proposta del Presidente, uno o più Vice-presidenti.
- deliberare sulle domande di nuove adesioni, sospendere i soci che hanno contravvenuto gravemente ai propri doveri di socio e proporre all'Assemblea il loro allontanamento definitivo.
- vigilare sull'osservanza delle leggi regionale e nazionale e delle disposizioni statutarie e regolamentari,
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

ART. 18 - Verbale del Consiglio Direttivo

Il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatto a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea, sono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci, previa richiesta.

CAPO III - IL PRESIDENTE

ART. 19 - Elezione e durata in carica

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni.

ART. 20 - Funzioni

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo
- dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi
- stipulare le convenzioni, i contratti e compiere tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione
- in caso d'urgenza e d'indifferibilità può assumere i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

CAPO - IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 21 -Composizione, durata e funzioni

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da 3 membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea tra i soci, oppure anche tra esterni, tenendo conto della loro competenza.

Il Collegio dei Revisori dei conti nomina, al suo interno, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Le cariche sono assunte dagli aderenti a titolo gratuito. Se la nomina riguarda revisori legali esterni iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea dovrà stabilire un compenso entro i limiti minimi di quanto previsto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio, a termini di legge, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa, accompagnandoli con una relazione.

CAPO - V - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 22 - Composizione, durata e funzioni

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri, costituito da tre componenti, scelti anche tra esterni all'associazione, tra cui viene eletto il Presidente; il Collegio dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il

suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo dell'associazione.

TITOLO V - Il Bilancio

ART. 23 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il proprio bilancio consuntivo annuale.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Tesoriere Economo, sotto la responsabilità del Presidente, ed è approvato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di entrata e di uscita relative alle attività svolte tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle uscite relative all'esercizio annuale successivo.

ART. 24 - Approvazione del bilancio

I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede operativa dell'Associazione, per la consultazione libera degli aderenti, almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria, convocata per la loro approvazione.

I bilanci consuntivo e preventivo sono portati per la loro approvazione all'Assemblea ordinaria da tenersi entro il 30 Aprile di ogni anno secondo le norme dell'art.14 del presente Statuto.

ART. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONG o di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI - Assicurazione

ART. 26 - Assicurazione degli aderenti

Gli aderenti che nell'Associazione prestano attività operative sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante l'ope-

ra di volontariato.

TITOLO VII - Disposizioni finali

ART. 27 - Rapporti con enti e soggetti privati o pubblici

L'Associazione partecipa e collabora con altri soggetti privati o pubblici, nazionali o stranieri, alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 28 - Scioglimento e devoluzione dei beni

L'Associazione si scioglie per delibera assembleare o per inattività che si protragga per oltre due anni consecutivi.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori. Nel caso di impossibilità di regolare convocazione o tenuta dell'Assemblea ciascun membro del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione deve obbligatoriamente essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONG iscritte negli appositi registri, operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base alle indicazioni ricevute dall'Assemblea, secondo le disposizioni del Codice Civile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Adriano Dal Col

Giovanni Marinone notaio

Copia conforme all'originale firmata ai sensi di legge composta di sette fogli, rilasciata dal dott. Giovanni Marinone Notaio in Pinerolo (TO), allegata al verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione tenuta in Pinerolo il 18 Aprile 2015, Rep. N. 54877 Raccolta N. 18012 Registrato a Pinerolo il 21/04/2015 al N. 1517.